

A cura della Redazione

Artigiani e commercianti: le aliquote contributive 2018

Categoria: **Previdenza e Lavoro**
Sottocategoria: **Inps artigiani e commercianti**

Tavola sinottica

Tematica

- L'INPS, con la Circolare n. 27 del 12 febbraio 2018, ha reso note le aliquote contributive – per l'anno 2018 – dovute dagli **"Artigiani ed Esercenti attività commerciali"**. Per quest'anno, in particolare, essi ammontano:
- ✓ al **24%** per gli artigiani;
 - ✓ al **24,09%** per i commercianti.
- Per i soggetti con un'età anagrafica superiore a 65 anni – già pensionati presso la gestione artigiani e commercianti dell'INPS – è riconosciuta una **riduzione del 50%** dei contributi dovuti dagli Artigiani e dagli Esercenti attività commerciali.

Novità

- Le aliquote contributive a carico degli artigiani ed esercenti attività commerciali sono aumentate di 0,45 punti percentuali per l'anno 2018. L'incremento contributivo trae origine dalla "Manovra Salva-Italia" (articolo 24, comma 22, del D.L. n. 201/2011, convertito nella L. n. 214/2011), che ha previsto appunto che tali aliquote fossero incrementate a decorrere dal 1° gennaio 2012, di 1,3 punti percentuali e successivamente (dal 2013) di 0,45 punti percentuali ogni anno fino a raggiungere il livello del **24%**, per tutti i soggetti iscritti alle gestioni autonome dell'INPS.

Scadenze

-
- I rata: 16 maggio 2018;
 - II rata: 21 agosto 2018;
 - III rata: 16 novembre 2018;
 - IV rata: 18 febbraio 2019.

Riferimenti normativi e di prassi

-
- INPS Circolare n. 27 del 12 febbraio 2018;
 - Articolo 24, comma 22, del D.L. n. 201/2011, convertito nella L. n. 214/2011;
 - Articolo 1, comma 3, della Legge 2 agosto 1990, n. 233;
 - Articolo 6 della Legge 31 dicembre 1991, n. 415;
 - Art. 3-ter della L. n. 438/1992;
 - L. n. 190/2014, come modificata dalla L. n. 208/2015.

Premessa


Ultimo giro di boa per l'aumento delle aliquote contributive a carico degli artigiani ed esercenti attività commerciali iscritti all'INPS. Con il 2018 arriva a regime il graduale incremento contributivo a suo tempo stilato dalla c.d. "Manovra Salva-Italia" di cui all'articolo 24, comma 22, del D.L. n. 201/2011, convertito nella L. n. 214/2011.

Tale norma, infatti, prevede - con effetto dal 1 gennaio 2012 - che le aliquote contributive pensionistiche di finanziamento e di computo delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti siano incrementate di 1,3 punti percentuali e successivamente di 0,45 punti percentuali ogni anno fino a raggiungere il livello del **24%**, per tutti i soggetti iscritti alle gestioni autonome dell'INPS.

Ed è proprio con il 2018 che si raggiunge la suddetta aliquota massima che tutti gli iscritti appena menzionati dovranno versare a decorrere dal 1° gennaio 2018 all'INPS. Per quest'anno, quindi, l'aliquota ammonta:

- al **24%** per gli artigiani;
- al **24,09%** per i commercianti.

Nel grafico che segue si riporta la tabella di marcia prevista, fino al 2018, a cui sono soggetti i lavoratori iscritti alla Gestione separata "Artigiani ed Esercenti attività commerciali".



Per i soggetti con un'età anagrafica superiore a 65 anni – già pensionati presso la gestione artigiani e commercianti dell'INPS – è riconosciuta una **riduzione del 50%** dei contributi dovuti dagli Artigiani e dagli Esercenti attività commerciali.

Le aliquote contributive 2018

Per quest'anno, il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto dagli Artigiani e dagli Esercenti attività commerciali, è pari a **€ 15.710**, importo annualmente rivalutato in base all'indice dei prezzi al consumo ISTAT, per le famiglie degli operai e degli impiegati (FOI).





Domanda



Risposta

Come si ottiene l'importo del minimale contributivo?

Tale valore è stato ottenuto – in base alle disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 3, della Legge 2 agosto 1990, n. 233 - moltiplicando per 312 il minimale giornaliero di retribuzione da utilizzare per il calcolo dei contributi in favore degli operai dei settori artigianato e commercio in vigore al 1° gennaio 2018 (€48,20) ed aggiungendo al prodotto l'importo di € 671,39 così come disposto dall'articolo 6 della Legge 31 dicembre 1991, n. 415.

Di seguito si illustrano le aliquote contributive dovute per il corrente anno:

	Artigiani	Commercianti
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori maggiori di 21 anni.	24%	24,09%
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni (*).	21%	21,09%

(*) La riduzione contributiva al 21% (artigiani) e 21,09% (commercianti) è applicabile fino a tutto il mese in cui il collaboratore interessato compie i 21 anni.

La contribuzione IVS sul minimale di reddito

Alla luce delle suddette aliquote contributive, il contributo minimale dovuto, per l'anno 2017, risulta così suddiviso.

	Artigiani	Commercianti
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori maggiori di 21 anni.	€ 3.777,84 (€ 3.770,40 IVS + € 7,44 maternità)	€ 3.791,98 (€ 3.784,54 IVS + € 7,44 maternità)
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni	€ 3.306,54 (€ 3.299,10 IVS + € 7,44 maternità)	€ 3.320,68 (€ 3.313,24 IVS + € 7,44 maternità)

Per i periodi di attività **inferiori all'anno**, il contributo sul "minimale" andrà rapportato in mesi, come di seguito illustrato.

	Artigiani	Commercianti
Titolari di qualunque età e Coadiuvanti/coadiutori maggiori di 21 anni.	€ 314,82 (€ 314,20 IVS + € 0,62 maternità)	€ 316 (€ 315,38 IVS + € 0,62 maternità)
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni.	€ 275,55 (€ 274,93 IVS + € 0,62 maternità)	€ 276,72 (€ 276,72 IVS + € 0,62 maternità)



Nota Bene

Il minimale di reddito ed il relativo contributo annuo devono essere riferiti al reddito attribuito ad ogni singolo soggetto operante nell'impresa.

Contribuzione IVS eccedente il minimale

Va ricordato poi, che le nuove aliquote devono essere applicate sulla totalità dei redditi d'impresa prodotti nel 2018, per la quota eccedente i € 15.710 annui e fino al valore massimo della prima fascia di retribuzione annua pensionabile, pari a € 46.630.

Il reddito annuo massimo

Dopo tale soglia, si applica **un ulteriore punto percentuale**, così come previsto dall'art. 3-ter della L. n. 438/1992, fino a concorrenza del **massimale** di reddito annuo, oltre il quale decade l'onere previdenziale, che per il 2018 è pari ad **€ 77.717**, equivalenti a due terzi in più del limite stesso (€ 46.630 + € 31.087).

Riepilogando, quindi si avrà:

	Scaglione di reddito	Artigiani	Commercianti
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori maggiori di 21 anni.	Fino ad € 46.630	24%	24,09%
	Da € 46.630,01 ad € 77.717	25%	25,09%
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni.	Fino ad € 46.630	21%	21,09%
	Da € 46.630,01 ad € 77.717	22%	22,09%

Il limite di **€ 77.717** è valido solamente per i soggetti iscritti alle gestioni INPS, al 31/12/1995 o con un'anzianità contributiva a tale data. Viceversa, per gli iscritti post 1° gennaio 1996, il massimale annuo è pari ad **€ 101.427**, non frazionabile mensilmente.

Alla luce di quanto esposto, il contributo previdenziale massimo dovuto, da artigiani e commercianti, nel 2018 ammonterà a:

Lavoratori con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995

	Artigiani	Commercianti
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori maggiori di 21 anni.	€ 18.962,95 (*)	€ 19.032,90 (***)
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni.	€ 16.631,44 (**)	€ 16.701,39 (****)

(*) L'importo è dato da [(€ 46.630 * 24%) + (€ 31.087 * 25%)].
 (**) L'importo è dato da [(€ 46.630 * 21%) + (€ 31.087 * 22%)].
 (***) L'importo è dato da [(€ 46.630 * 24,09%) + (€ 31.087 * 25,09%)].
 (****) L'importo è dato da [(€ 46.630 * 21,09%) + (€ 31.087 * 22,09%)].

Lavoratori con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti con decorrenza gennaio 1996 o successiva

	Artigiani	Commercianti
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori maggiori di 21 anni	€ 24.890,45 (*)	€ 24.981,73 (***)
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiori ai 21 anni	€ 21.847,64 (**)	€ 21.946,36 (****)

(*) L'importo è dato da [(€ 46.630 * 24%) + (€ 54.797 * 25%)].
 (**) L'importo è dato da [(€ 46.630 * 21,09%) + (€ 54.797 * 22%)].
 (***) L'importo è dato da [(€ 46.630 * 24,09%) + (€ 54.797 * 25,09%)].
 (****) L'importo è dato da [(€ 46.630 * 21,09%) + (€ 54.797 * 22,09%)].

Le basi di calcolo

Con l'occasione, l'INPS tiene a ricordare che il contributo IVS dovuto da artigiani e commercianti:

- ✓ è calcolato sulla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini Irpef (e non soltanto su quello derivante dall'attività che dà titolo all'iscrizione nella gestione di appartenenza);
- ✓ è rapportato ai redditi d'impresa prodotti nello stesso anno al quale il contributo si riferisce (quindi, per i contributi dell'anno 2018, ai redditi 2018, da denunciare al fisco nel 2019).

Pertanto, qualora la somma dei contributi sul minimale e di quelli a conguaglio versati alle previste scadenze sia inferiore a quanto dovuto sulla totalità dei redditi d'impresa realizzati nel 2018, è dovuto un ulteriore contributo a saldo da corrispondere entro i termini di pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche.

Imprese con collaboratori

Nel caso in cui il lavoratore svolga la propria attività in collaborazione con i propri familiari, i contributi eccedenti il minimale, devono essere rideterminati come segue:

a) Imprese familiari legalmente costituite:

sia i contributi per il titolare, sia quelli per i collaboratori devono essere calcolati tenendo conto della quota di reddito denunciata da ciascuno ai fini fiscali.

b) Aziende non costituite in imprese familiari:

il titolare può attribuire a ciascun collaboratore una quota del reddito denunciato ai fini fiscali, purché il totale dei redditi attribuiti ai collaboratori non superi il **49%** del reddito globale dell'impresa. I contributi per il titolare e per i collaboratori devono essere calcolati tenendo conto della quota di reddito attribuita a ciascuno di essi.

Affittacamere

Mentre gli affittacamere e i produttori di terzo e quarto gruppo, iscritti alla Gestione Commercianti, non essendo tenuti ad osservare i minimali su descritti, devono versare esclusivamente i contributi a percentuale calcolati sull'effettivo reddito, maggiorati dell'importo per le prestazioni di maternità, pari ad € 0,62 mensili.

Regime contributivo agevolato

Infine, per quanto concerne il regime contributivo agevolato di cui alla L. n. 190/2014, come modificata dalla L. n. 208/2015, che consiste nella riduzione contributiva del 35%, nulla è stato modificato rispetto allo scorso anno.

Dunque, in assenza di espressa abrogazione, l'agevolazione **si considera prorogata anche per il 2018.**



Nota Bene



Si ricorda che l'accesso all'agevolazione ha natura facoltativa e avviene a fronte di apposita domanda presentata dall'interessato che attesti di essere in possesso dei requisiti di legge.

Le situazioni che possono manifestarsi circa l'adesione al regime agevolativo sono le seguenti:

1. ai soggetti già beneficiari del regime agevolato nel 2017, continua ad applicarsi l'agevolazione anche per il 2018, ove permangano i requisiti richiesti e non abbiano presentato espressa rinuncia allo stesso;
2. i soggetti che hanno invece intrapreso nel 2017 una nuova attività d'impresa, per la quale intendono beneficiare nel 2018 del regime agevolato, devono comunicare la propria adesione entro il termine perentorio del **28 febbraio 2018**;
3. i soggetti, infine, che intraprendono una nuova attività nel 2018, per la quale intendono aderire al regime agevolato, devono comunicare tale volontà con la massima tempestività rispetto alla ricezione del provvedimento d'iscrizione, in modo da consentire all'Istituto la corretta e tempestiva predisposizione della tariffazione annuale.

Tempi e modi di versamento

Per quanto riguarda le modalità di pagamento, gli autonomi sono responsabili dei versamenti propri e dei loro coadiuvanti, su cui possono esercitare il diritto di rivalsa.

Gli appuntamenti 2017, in particolare, che interessano gli artigiani e commercianti sono i seguenti.

Le scadenze 2018	I rata: 16 maggio
	II rata: 21 agosto
	III rata: 16 novembre
	IV rata: 18 febbraio 2019

I contributi dovuti sull'eccedenza (acconto e saldo), invece, seguono l'iter di versamento delle imposte dirette.



L'INPS **non** invia più le comunicazioni contenenti i dati e gli importi utili per il pagamento della contribuzione dovuta, in quanto, le medesime informazioni possono essere facilmente prelevate, a cura del contribuente o di un suo delegato, tramite l'opzione, contenuta nel Cassetto previdenziale per artigiani e commercianti, "Dati del Mod. F24".